

PROPOSTA DI LEGGE

INTEGRAZIONE DELL'ART.25 DELLA LEGGE REGIONALE 12.8.1978 N. 37

Approvato nella seduta del 17 gennaio 1980

Relatore Antonio Ventura

R E L A Z I O N E

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

la legge regionale 12 agosto 1978 n.37 "Norme in materia di lavori pubblici" istituisce all'art.25 l'albo regionale dei collaudatori e contestualmente elenca i professionisti che possono esservi iscritti. Tra di essi non sono compresi i periti agrari mentre lo sono altri professionisti diplomati quali i geometri ed i periti industriali.

La proposta di legge che la VII Commissione propone unanime alla Vostra approvazione, ha lo scopo di colmare tale lacuna, inserendo nell'albo la figura professionale del "perito agrario" di cui sono ben note le specifiche competenze nel settore dei lavori di trasformazione e di miglioramenti fondiari e relative costruzioni, nella stima dei miglioramenti agrari e zootecnici, nei controlli analitici per i settori di specializzazione (zootecnici, caseari, eliotermici, ecc. ecc.). Ciò appare utile oltre che ad accogliere una legittima aspirazione della categoria anche ai fini di assicurare, nella necessaria attività di controllo che la Regione deve esercitare sulle opere realizzate, l'esame competente di specifici aspetti non rientranti nelle competenze di altre figure professionali.

Bari, lì 18 gennaio 1980

(Antonio Ventura)

*Antonio Ventura*

INTEGRAZIONE DELL'ART.25 DELLA LEGGE REGIONALE 12.8.1978 N.37

Articolo unico

Il secondo comma dell'art.25 della legge regionale 12 agosto 1978, n.37 é sostituito dal seguente:

" All'albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liberi professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza: ingegneri, architetti, geologi, dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali, periti agrari ".